DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 1982

che approva il piano ampliato di eradicazione della brucellosi presentato dal Belgio

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(82/793/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/391/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, che instaura un'azione della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini [1], modificato dalla direttiva 82/400/CEE [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

vista la direttiva 78/52/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1977, che stabilisce i criteri comunitari per i piani nazionali di accelerazione dell'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi enzootica dei bovini [3], in particolare il capitolo II,

vista la decisione 79/75/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1978, che approva il piano di accelerazione di eradicazione della brucellosi presentato dal Belgio [4],

vista la direttiva 82/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1982, che modifica la direttiva 77/391/CEE ed istituisce un'azione complementare della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini,

considerando che, con lettera del 21 giugno 1982, il Belgio ha comunicato alla Commissione l'ampliamento del piano di eradicazione della brucellosi;

considerando che, previo esame e tenuto conto del successo del piano iniziale, il piano ampliato è risultato conforme alle direttive 77/391/CEE, 78/52/CEE e 82/400/CEE;

considerando che il piano ampliato assicura la continuità con le misure attuate ai sensi del piano iniziale; che quest'ultimo scadeva il 12 dicembre 1981;

considerando che le misure previste dal piano ampliato sono state applicate dal 12 dicembre 1981; che sono quindi soddisfatte le condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente; che è stato consultato il comitato del fondo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il piano ampliato di eradicazione della brucellosi applicato dal Belgio a decorrere dal 12 dicembre 1981 è approvato.

Articolo 2

La partecipazione finanziaria della Comunità riguarda le spese imputabili risultanti dalle macellazioni effettuate a decorrere dal 12 dicembre 1981.

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 44.
[2] GU n. L 173 del 19. 6. 1982, pag. 18.
[3] GU n. L 15 del 19. 1. 1978, pag. 34.
[4] GU n. L 17 del 24. 1. 1979, pag. 16.